

Convenzione per mobilità studentesca nell'ambito del Programma MUR "Erasmus Italiano" (DM 548/2024)

Università degli Studi di Verona, via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona, C.F. 93009870234,
legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Pier Francesco NOCINI

E

Università di Foggia, via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711,
legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Lorenzo LO MUZIO

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- la stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

si conviene quanto segue

1. Definizioni

- i) Ai fini di questo accordo "istituzione di provenienza" indicherà l'istituzione presso la quale uno studente intende laurearsi, e "istituzione ospitante" l'istituzione che si è accordata per ospitare lo studente.
- ii) Semestre o Anno Accademico indicherà di norma il periodo relativo presso l'istituzione ospitante.

iii) "Facoltà/Dipartimento" indicherà la competente struttura accademica presso le rispettive istituzioni.

2. Fini dell'accordo

- i) Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art.4.
- ii) Lo scopo degli interscambi tra i membri delle Facoltà/Dipartimenti dei due Atenei è quello di promuovere una ricerca d'équipe, altri sviluppi educativi e di favorire la conoscenza reciproca.
- iii) Lo scopo di ogni scambio studentesco è quello di far in modo che gli studenti si iscrivano ai vari corsi dell'istituzione ospitante per ottenere crediti che verranno riconosciuti presso la sede d'origine ai fini del conseguimento del titolo di studio, nell'ambito del programma promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sotto il nome di "Erasmus italiano" (D.M. 548 del 28/03/2024)

3. Responsabilità delle Istituzioni partecipanti e degli Studenti

- i) Ogni istituzione dovrà garantire tutti i provvedimenti considerati necessari per la massima riuscita di questo programma di interscambio.
- ii) Ciascuna istituzione acconsente di accettare e iscrivere gli studenti in interscambio come studenti a tempo pieno per la durata del loro scambio. Gli studenti in interscambio saranno esonerati dal pagamento delle tasse presso la istituzione ospitante.
- iii) A ogni studente in interscambio verranno forniti gli stessi mezzi e servizi di supporto che sono disponibili a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l'istituzione ospitante.
- iv) È responsabilità di ciascuno studente in interscambio ottenere l'approvazione ufficiale dalla struttura didattica dell'Ateneo di origine in cui è incardinato il corso di studio per quanto riguarda i corsi seguiti presso l'istituzione ospitante.
- v) Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.

È responsabilità di ciascuno studente in interscambio accertarsi che gli venga fornita una copia del certificato che includa gli elementi e gli esiti degli esami sostenuti per gli insegnamenti seguiti durante il periodo di interscambio, ai fini del riconoscimento dei CFU acquisiti (non inferiore a n.12 CFU) presso l'Ateneo di origine. Inoltre, ogni istituzione ospitante dovrà inoltrare una copia del suddetto certificato all'istituzione d'origine.

Gli studenti che partecipano allo scambio saranno soggetti ai regolamenti e alle procedure come specificate dall'istituzione ospitante per il periodo accademico durante il quale ciascuno studente risulta iscritto. L'istituzione di provenienza sarà responsabile per tutti i problemi relativi ai crediti acquisiti con la frequenza ai corsi.

4. Numero dei Partecipanti e Durata dei periodi

- i) In linea di principio, lo scambio di studenti avverrà in maniera bilaterale. Il numero di studenti potrà cambiare da un anno all'altro, ma entro il periodo prefissato di due anni, il numero totale di studenti partecipanti in entrata e in uscita dovrà essere bilanciato.
- ii) Durante il periodo di vigenza dell'accordo, previa l'individuazione di candidati idonei allo scambio, ogni istituzione dovrà mandare all'altra un numero di studenti concordato per ciascun corso di studi. Il periodo trascorso presso l'istituzione ospitante avrà una durata compresa tra tre (3) e sei (6) mesi.
- iii) Al presente accordo seguiranno le indicazioni specifiche riferite a ciascun corso di studio interessato dall'interscambio (Allegato 1).

5. Selezione e Immatricolazione degli Studenti

È auspicabile che vengano selezionati solamente studenti fortemente motivati a partecipare al programma di scambio e con caratteristiche accademiche sopra la media. L'istituzione di provenienza dovrà esaminare le domande di candidatura presentate dagli studenti interessati allo scambio. Gli studenti, siano essi iscritti a corsi di primo o di secondo livello, avranno i requisiti per poter partecipare se:

- i) hanno completato almeno un anno di studi presso l'istituzione di origine;
- ii) sono immatricolati presso l'istituzione d'origine e quella ospitante per l'intero periodo dello scambio;
- iii) hanno una proposta di piano di studi (Learning Agreement) relativa al periodo di scambio, approvata dalla Facoltà/Dipartimento d'origine e da quella ospitante, e sono stati giudicati idonei dal punto di vista accademico per portare a termine i corsi designati dalla istituzione ospitante. Ogni istituzione dovrà informare della disponibilità dei corsi, incluse eventuali condizioni e limitazioni per l'iscrizione.
- iv) hanno ottenuto un accordo con la Facoltà/Dipartimento d'origine che attesti che, a condizione del buon esito del compimento dei corsi presso l'istituzione ospitante, sarà garantito un totale riconoscimento dei crediti ottenuti ai fini della laurea presso l'istituzione d'origine. In alcune circostanze, uno studente può intraprendere una mansione pratica o clinica come parte di un programma di scambio.

Ciascuna istituzione dovrà inoltrare all'altra richiesta di ammissione per i propri studenti, almeno dodici (12) settimane prima dell'inizio del semestre d'entrata. L'istituzione ospitante si riserva il diritto sulla approvazione finale dell'ammissione di uno studente e stabilirà, dove necessario, alcuni standard di competenza.

6. Piano di studi (Learning Agreement)

- i) Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
- ii) Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere approvati dal corso di studio dell'università di appartenenza prima dell'inizio della mobilità (o comunque secondo procedure analoghe a quelle già utilizzate per le mobilità per studio verso altre università). Il Learning Agreement dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la

preparazione della tesi di laurea e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità.

- iii) Al termine della mobilità l'università ospitante trasmetterà all'università di provenienza i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti.
- iv) Lo studente ha l'obbligo di conseguire un minimo di 12 CFU fino ad un massimo di 30 CFU.
- v) L'università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement.

7. Gestione finanziaria

- i) Agli studenti che partecipano allo scambio verranno garantiti, da parte dell'Istituzione ospitante, senza alcun costo aggiuntivo:
 - La frequenza ai corsi e l'esenzione dalle tasse universitarie presso l'Istituzione ospitante;
 - Programma di orientamento;
 - Certificati e attestazione dei risultati;
 - Accoglienza degli studenti in arrivo.
- ii) Gli studenti che partecipano allo scambio saranno responsabili dal punto di vista finanziario per:
 - Pagamento delle tasse universitarie e altre spese presso l'Istituzione di appartenenza;
 - Viaggio da e verso l'istituzione ospitante;
 - Materiale didattico;
 - Alloggio e spese di mantenimento;
 - Copertura sanitaria;
 - Viaggi personali.
- iii) Il finanziamento delle mobilità avverrà tramite gli appositi fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il già citato programma "Erasmus italiano" (D.M. 548 del 28/03/2024).

Gli importi mensili delle borse (fino ad un massimo di 1.000 €) e i criteri per la loro assegnazione saranno definiti tramite degli appositi bandi di selezione pubblicati dall'Istituzione di appartenenza. Laddove non sia possibile accedere ai finanziamenti ministeriali, ciascuna istituzione si riserva la possibilità di individuare risorse finanziarie a supporto della mobilità dei propri studenti outgoing.

Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo.
- iv) Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.

8. Alloggio

L'Istituzione ospitante non garantisce alloggio per gli studenti in arrivo. Verrà comunque fatto ogni sforzo per assistere gli studenti al fine di ottenere un alloggio non troppo distante dalle sedi delle competenti strutture didattiche. Gli studenti dovranno essere informati del fatto che sono responsabili per tutti i costi relativi all'alloggio, fatta salva l'eventuale borsa di studio.

9. Scambi di docenti di Facoltà/Dipartimento e del personale

Le due Istituzioni si accordano in anticipo sulla possibilità di scambi di Personale Tecnico – Amministrativo e di docenti delle Facoltà/Dipartimento. I dettagli relativi a tali accordi saranno negoziati al momento opportuno sulla base dei regolamenti istituzionali riguardanti il personale e a seguito delle necessarie procedure di approvazione. Le due istituzioni partecipanti non saranno responsabili di qualsivoglia accordo privato fatto tra i partecipanti circa scambio di alloggio, mezzi, trasporto, ecc.

10. Revisione del Programma di Scambio

Entrambe le Istituzioni saranno responsabili di una revisione periodica annuale del programma di interscambio. La revisione è essenziale al fine di apportare aggiornamenti e modifiche di comune accordo, ed inoltre per identificare nuove occasioni di cooperazione nell'eventuale assegnazione di borse di studio e di ricerca.

11. Trattamento dei dati

Le istituzioni contraenti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente atto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") e successive modifiche e/o integrazioni, e al Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* - GDPR).

I dati personali raccolti saranno trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

12. Periodo di validità dell'Accordo

Questo accordo entrerà in vigore a partire dalla data della firma di entrambe le università contraenti, e rimarrà valido per un periodo iniziale di cinque (5) anni. L'accordo potrà essere interrotto da una delle due università a condizione che venga notificato all'altra un preavviso scritto con almeno sei (6) mesi d'anticipo.

13. Risoluzione delle controversie

Entrambe le istituzioni si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale obiettivo, le istituzioni ricorreranno a procedure di arbitrato concordate.

14. Note

- i) Qualsiasi informazione o altra comunicazione nell'ambito di questo Accordo dovrà essere messo per iscritto e notificato tramite e-mail.
- ii) I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono:

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Nome: Raffaele Carrozza/Giulio Esposito

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Nome: Claudia Manfrin/Mariachiara Peretti/Simone Lonardi

Titolo: Area Didattica/Servizio Relazioni Internazionali

Indirizzo: Via A. Gramsci 89 – 71122 Foggia
raffaele.carrozza@unifg.it
giulio.esposito@unifg.it

Titolo: Area Didattica scientifica e Area Didattica Medicina/Servizio Mobilità internazionale

Indirizzo: Via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona
Claudia.manfrin@univr.it
Mariachiara.peretti@univr.it
Simone.lonardi@univr.it

15. Firme

Questo Accordo rappresenta l'intero accordo tra le parti. Nessun emendamento, consenso o rinuncia dei termini di questo Accordo potrà vincolare una delle due parti se non sarà firmato da entrambe.

Fatto in [Luogo], il [Data], in due copie originali, una per ciascuna delle parti contraenti.

**Firmato per parte della
UNIVERSITÀ DI FOGGIA**

Da:

**Prof. Lorenzo Lo Muzio
 Rettore**

**Firmato per parte della
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

Da:

**Prof. Pier Francesco Nocini
 Rettore**